

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA

## **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

ART. 1 - Trekking Italia - Associazione Amici del Trekking e della Natura, è una libera associazione senza scopo di lucro, costituita nel 1988.

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale a Milano.

ART. 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali. L'Associazione si propone quindi di educare a muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani. L'associazione persegue altresì lo scopo di mantenere rapporti pacifici con etnie differenti, rispettarne la cultura e le tradizioni ed approfondirne la conoscenza.

L'associazione persegue tali scopi mediante varie attività, di cui si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- la promozione dell'andar per sentieri mediante l'organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all'estero;
- l'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado;
- l'organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolti alle persone portatrici di handicap e diversamente atte;
- l'educazione al trekking attraverso seminari, conferenze e proiezioni;
- la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale;
- la preparazione fisica e tecnica dei trekkers mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari;
- incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura;
- pubblicazione di una rivista, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione e la cultura del trekking.

ART. 4 - L'Associazione è laica e apartitica.

ART. 5 - L'Associazione è costituita da soci riuniti in Sezioni Provinciali e Regionali.

Sono organi centrali dell'Associazione: l'Assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio Esecutivo Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi delle Sezioni l'Assemblea dei Soci, il Consiglio ed il Coordinatore, come disciplinati dai Regolamenti delle Sezioni, adottati ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

ART. 6 - La denominazione e lo stemma del sodalizio appartengono all'Associazione.

## **I SOCI**

ART. 7 - Possono divenire soci le persone fisiche, giuridiche e gli enti che condividano lo spirito e le finalità dell'Associazione, che ne facciano richiesta scritta e siano accettati.

Enti e persone giuridiche si intenderanno rappresentati all'interno della Associazione dal rispettivo Legale Rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata.

La domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa. L'eventuale rifiuto alla domanda di associazione deve essere motivato e comunicato per iscritto dalla sezione di competenza.

ART. 8 - I soci dell'Associazione si distinguono in:

- *Soci ordinari*: sono soci ordinari le persone fisiche, che abbiano presentato domanda di ammissione presso una delle sezioni regionali, siano stati accettati ed abbiano versato la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

Tra i soci ordinari possono essere individuate dal Consiglio Esecutivo Nazionale speciali categorie quali, ad esempio, *Soci Familiari*, alle quali possono essere indirizzati particolari programmi, servizi od agevolazioni, e riservate diverse quote associative

- *Soci sostenitori*: sono soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa annuale almeno doppia rispetto a quella normale.

- *Soci onorari*: possono essere nominati soci onorari, su proposta di qualsiasi socio e con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per attività connesse alle finalità della Associazione.

Ulteriori categorie di soci, quali ad esempio *Soci destinatari di iniziative sociali*, o altre, alle quali sia riconosciuto il diritto di partecipare alla vita associativa e alle assemblee, ma senza diritto di voto, possono essere istituite con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale.

ART. 9 - I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee della rispettiva sezione e a tutte le attività dell'Associazione. Ai soli soci maggiorenni è riconosciuto il diritto di voto e di assumere cariche sociali.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'appartenenza alla Associazione implica l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali.

ART. 10 - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, o per delibera assembleare, qualora ricorrano gravi motivi.

ART. 11 - La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

Detta quota è disposta per anno solare.

ART. 12 - Ad ogni associato viene rilasciata la tessera personale dalla sezione di appartenenza. Ogni sezione è tenuta ad inviare periodicamente l'elenco aggiornato degli associati presso la sede legale della Associazione per l'inserimento formale nell'Albo Soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

## **SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI**

ART. 13- Con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, che ne ravvisi l'opportunità, possono essere istituite sezioni provinciali e regionali, qualora ne facciano richiesta scritta almeno venti promotori, che siano o dichiarino di iscriversi come soci ordinari.

ART. 14 - Le Sezioni perseguono le finalità dell'Associazione, nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari, e delle delibere assunte, ai sensi del presente Statuto dagli organi centrali della Associazione. Le Sezioni, in particolare sono tenute al rispetto delle direttive volte ad assicurare una collaborazione sinergica tra le stesse, e a far sì che l'attività sociale sia condotta secondo uno stile unitario.

ART. 15 - Ogni Sezione è retta da un proprio regolamento, secondo il modello allegato al presente Statuto, approvato dalla rispettiva assemblea, che è l'organo sovrano della Sezione e a cui partecipano i soci ad essa iscritti.

Il suddetto regolamento e le sue eventuali modifiche non saranno esecutivi se non dopo la ratifica del Consiglio Esecutivo Nazionale.

Ogni sezione, riunita in assemblea, nomina in conformità del proprio regolamento il relativo Consiglio ed il proprio Coordinatore.

ART. 16 - Nel caso di violazione delle norme Statutarie, regolamentari e delle delibere degli organi centrali da parte di una sezione, spetta al Consiglio Esecutivo Nazionale prendere gli opportuni provvedimenti.

## L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

ART. 17 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati, brevemente indicata come Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai rappresentanti di tutte le sezioni provinciali e regionali, in ragione di un delegato ogni 70 soci o frazione, non inferiore a 30, eletti ogni **due anni** dalla Assemblea della relativa sezione.

L'Assemblea Nazionale si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in altro luogo stabilito dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

ART. 18 - L'Assemblea Nazionale è convocata a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale mediante avviso contenente il luogo e la data della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno; detto avviso dovrà essere inviato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Adunanza, o 10 giorni prima in caso di urgenza, ai Coordinatori di tutte le Sezioni e ai Delegati eletti dalle Assemblee Provinciali e Regionali. In mancanza di diversa indicazione l'Assemblea Nazionale sarà regolarmente costituita in seconda convocazione dopo un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 19 - L'Assemblea **Nazionale** sarà convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria; sarà inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Esecutivo Nazionale, su apposita delibera, lo ritengano opportuno, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Delegati, sempre che, in tal caso, siano indicati nella domanda gli argomenti da trattare. In tale ultimo caso se il Consiglio Esecutivo Nazionale non provvede, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

ART. 20 - L'Assemblea **Nazionale**:

- approva il bilancio, consuntivo e preventivo
- elegge il Consiglio Esecutivo Nazionale, il Presidente dell'Associazione e il Collegio dei Revisori
- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sui programmi di attività che le vengono proposti dal Consiglio Esecutivo Nazionale, e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame da tale organo o comunque posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Nazionale delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate all'Assemblea Nazionale dal Consiglio Esecutivo Nazionale per propria iniziativa, o da almeno un quinto dei Delegati, che ne abbiano sottoscritto la domanda e devono essere trasmesse, nel loro testo integrale, alle Sezioni, ai Coordinatori e ai Delegati almeno trenta giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

ART. 21 - L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente, anche per acclamazione.

Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario che redigerà il verbale ed eventualmente due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il segretario può essere eletto anche tra i non soci.

Copia del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati dagli scrutatori, verrà esposta per quindici giorni presso la sede sociale e presso la sede di ogni sezione.

## IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 22 - Il Consiglio Esecutivo Nazionale, è composto dal Presidente e da un minimo di **cinque** sino ad un massimo di dieci componenti, eletti dalla Assemblea Nazionale. I membri del Consiglio così nominati restano in carica **due** anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere o del Presidente, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale.

La carica di Consigliere è gratuita.

ART. 23 - Il Consiglio Esecutivo elegge nel proprio seno il Segretario e il Tesoriere.

ART. 24 - Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno due volte all'anno.

ART. 25 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- fissa le direttive e le modalità per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- procede alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi e alla loro presentazione all'Assemblea Nazionale
- stabilisce l'importo delle quote associative annuali
- decide sugli investimenti patrimoniali
- redige il regolamento per il funzionamento della Associazione e delle sezioni e ratifica le modifiche al suddetto regolamento eventualmente apportate dalle sezioni
- coordina l'attività della Associazione con quella delle sezioni anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'art. 16.

ART. 26 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **IL PRESIDENTE**

ART. 27 - Il Presidente viene eletto dalla Assemblea Nazionale, contestualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale, e rimane in carica **due** anni. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, convoca l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Esecutivo Nazionale, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Esecutivo nazionale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

ART. 28 - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dalla Assemblea Nazionale. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e resta in carica due anni. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

ART.29 - Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili od immobili che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione del patrimonio sarà deliberata dall'Assemblea **Nazionale**.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali
- dai contributi straordinari versati dai soci e da eventuali elargizioni di terzi
- dal ricavato dall'organizzazione di iniziative o manifestazioni
- dai contributi da parte di Enti o dallo Stato.

ART. 30 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, premesso che l'Assemblea **Nazionale** può emendarlo ed integrarlo, si richiamano le norme di legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 32 – Per l'attivazione delle modalità statutarie descritte nel presente atto, l'attuale Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica fino alla prima assemblea dei delegati, rispettivamente in qualità di Presidente e di membri del Consiglio Esecutivo Nazionale dell'Associazione.

Nella fase transitoria si considereranno facenti parte del Consiglio Esecutivo Nazionale i coordinatori delle Sezioni Regionali.